

**PER QUESTI MOTIVI**

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2669/2010,
2. dichiara che N. \_\_\_\_\_ e G. \_\_\_\_\_ nulla devono a Banca di Credito Cooperativo \_\_\_\_\_ Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per qualunque titolo dedotto o deducibile nella presente procedura,
3. ordina al passaggio in giudicato della sentenza la cancellazione dell'iscrizione della conseguente ipoteca giudiziaria sui beni immobili di N. \_\_\_\_\_ e G. \_\_\_\_\_ ;
4. condanna l'opposta a pagare all'opponente la somma di euro \_\_\_\_\_, oltre interessi e rivalutazione dalla data del luglio 2010 al saldo;
5. condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 2.430 per la fase di studio, euro 1.550 per la fase introduttiva, euro 5.400 per la fase istruttoria ed euro 4.050 per la fase decisoria, oltre ad 289,74 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%;
6. quanto alle spese delle CTU: quelle della d.ssa \_\_\_\_\_ sono a carico di parte opponente, quelle della d.ssa \_\_\_\_\_ e del dott. \_\_\_\_\_ sono a carico della Banca.

Vicenza, 25 giugno 2020

**Il Giudice**

Dott. M. \_\_\_\_\_